

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE**

**N. 135 del 27/05/2024**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE V. A. A TEMPO INDETERMINATO –  
SPECIALISTA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE – AREA DEI FUNZIONARI E  
DELL'E.Q. – PROVVEDIMENTI**

**LA DIRETTRICE**

**Richiamato** l'atto gestionale n. 365 del 10/12/2021 con cui si è disposta l'assunzione a tempo indeterminato e pieno della Dott.ssa Alessia Vadruccio nel profilo professionale di Specialista addetto alla programmazione e controllo di gestione (ex Istruttore Direttivo, Cat. D), Area dei Funzionari e dell'E. Q., con decorrenza dal 01/01/2022;

**Vista** la nota registrata al protocollo al n. 1510 del 16/05/2023, con cui la predetta dipendente Alessia Vadruccio, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 26/06/2024 (ultimo giorno di lavoro il 25/06/2024) in quanto assunta presso altra pubblica amministrazione;

**Richiamato** l'art. 12 del CCNL per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 09/05/2006, il quale prevede:

“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso

non si applica il comma 4.”;

**Preso atto** che il lavoratore è in servizio dal 01/01/2022 e che, pertanto, il periodo di preavviso che lo stesso deve rendere è pari a 2 mesi, ridotto a 1 mese per dimissioni del dipendente, precisando che tale periodo si considera effettivamente lavorato e qualora interrotto da malattia o altre cause previste dalla normativa vigente riprenderà a decorrere dalla cessazione delle stesse;

**Preso atto** che, in accordo con la dipendente, il periodo di preavviso previsto decorrerà dal 16 maggio 2024 al 16 giugno 2024;

**Viste** le richieste della dipendente:

- di usufruire di n. 7 giorni di ferie dal 17 al 25 giugno compresi;
- di usufruire del diritto di conservazione del posto in pianta organica, fino al superamento del periodo di prova presso il nuovo ente, della durata di 4 mesi, come previsto dall’art. 25 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

**Ritenuto** pertanto di prendere atto delle sopra citate dimissioni della dipendente Alessia Vadruccio;

**Dato atto** altresì che ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, della L. 181/2010 e dell’art. 9, comma 4, ACNQ 2022 in materia di costituzione delle RSU, dalla stessa data delle dimissioni la dipendente decadrà dall’incarico di componente/vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia degli Enti di Area Vasta dell’Unione Terre di Castelli e da quello di RSU;

**Visti:**

- il vigente Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti del Comparto Funzioni locali;

Tutto ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella presente parte dispositiva:

1. **Di prendere** atto delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 26/06/2024 (ultimo giorno di lavoro 25/06/2024) della Dott.ssa Alessia Vadruccio, dipendente a tempo indeterminato con profilo professionale di “Specialista in programmazione e controllo di gestione”, Area dei Funzionari e dell’E. Q.;
2. **Di applicare** il preavviso, come indicato dal dipendente stesso, dal 16/05/2024 al 16/06/2024 e di autorizzare l’utilizzo delle ferie residue dal 17/06/2024 al 25/06/2024 compresi;

3. **Di procedere**, per le motivazioni riportate in premessa, alla conservazione del posto di "Specialista programmazione e controllo di gestione", Area dei Funzionari e dell'E. Q., presso l'Area Amministrativa, in precedenza ricoperto dalla dipendente Alessia Vadruccio, per tutta la durata del periodo di prova presso la Pubblica Amministrazione di destinazione (Agenzia delle Entrate);
4. **Di prendere atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 2, della L. 181/2010 e dell'art. 9, comma 4, ACNQ 2022 in materia di costituzione delle RSU, a decorrere dalla data delle dimissioni la dipendente decadrà dall'incarico di componente/vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia degli Enti di Area Vasta dell'Unione Terre di Castelli e da quello di RSU;
5. **Di autorizzare**, nei limiti consentiti dall'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999 e dalle risorse di bilancio, il pagamento di eventuali ore di straordinario residue alla fine del periodo lavorativo, per il calcolo delle quali si dà mandato all'Ufficio Personale;
6. **Di trasmettere** il presente atto all'Ufficio Personale e al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli per i provvedimenti di competenza.

LA DIRETTRICE  
Paola Covili



